Originale

COMUNE DI SALUGGIA

DETERMINAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

N.63 DEL 10/10/2018

N. 243 DEL 10/10/2018 REG.GEN

OGGETTO:

CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE ASILO NIDO ARCOBALENO. DETERMINA A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 59 del 13/09/2018, modificata con deliberazione n. 64 del 05/10/2018, è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, per L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO DI SALUGGIA (CIG: 7623264476)

Ritenuto necessario, ai fini della procedura di aggiudicazione del succitato servizio, approvare il disciplinare di gara e moduli allegati, nonché lo schema di contratto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, il valore stimato (al lordo del ribasso offerto) delle prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata complessiva per lo stesso stabilita dall'art.3 del disciplinare di gara (4 anni decorrenti dal 01/01/2019), è di € **693.000,00** oltre IVA come per legge:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1	Servizio di gestione globale dell'asilo nido Arcobaleno ubicato in Saluggia, in via Rivetta, 2. - *PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2022* articolato nelle operazioni ed attività articolatamente descritte dal CAPITOLATO SPECIALE APPALTO	85312110-3 (Servizi di gestione centri diurni bambini)		€. 693.000,00
			Importo totale a base di gara	**693.000,00**

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visti:

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
    - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
    - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del

servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per gli appalti di seguito riportati:

  - la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);

  - i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

  - i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che **NON SONO stati riscontrati i suddetti rischi,** la stazione appaltante non ha ritenuto di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del TUEL:

- il fine che si intende perseguire mediante la stipula del presente contratto di appalto è di garantire alla cittadinanza un servizio educativo e sociale per la prima infanzia gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla Legge nazionale e Regionale di riferimento secondo le condizioni previste nel Capitolato prestazionale approvato dalla G.C. con la delibera sopra richiamata n. 59/18;

- l'oggetto del contratto è : l'affidamento in concessione del servizio di gestione globale dell'Asilo Nido Arcobaleno;

- il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblico/amministrativa;

- le clausole essenziali sono contenute nel capitolato d'appalto e relativi allegati, nel disciplinare di gara e relativi allegati e nello schema di contratto;

Considerato che in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.l gs 50/2016;

a) nel caso di specie trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 4, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale "*Se la Stazione Appaltante è un Comune non capoluogo di Provincia, fermo restando quanto previsto dal comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori unificati

...omississ...;

Considerato che presso il Comune di Saluggia è stata istituita la Stazione Unica Appaltante, tra i Comuni di Saluggia e Fontanetto Po;

Richiamata la convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, sottoscritta tra il Comune di Saluggia e Fontanetto Po, e che pertanto compete all'ente aderente l'adozione della determinazione a contrattare;

Dato atto che tali affidamenti rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. b) mediante affidamento con procedura negoziata;

Considerato che la ditta aggiudicataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Rilevato che anche gli Enti Locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni

e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

III. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al precedente periodo, punti I, II e III;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Consip S.p.a.), né presso la società di committenza regionale (SCR) convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, che come affermato da costante dottrina e giurisprudenza, l'applicazione obbligatoria del MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). Ma per tale stessa ragione si è ritenuto che non trovi luogo invece in relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio "acquisto" di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015);

Stabilito di procedere, quindi, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016, 6,

Visto l'avviso di manifestazione d'interesse, la lettera d'invito/disciplinare di gara , lo schema di contratto, lo schema di offerta economica, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che al fine del rispetto del principio di rotazione di cui all'art.36 del D.lgs. n.50/2016, conformemente a consolidata giurisprudenza, alle linee guida ANAC n. 4 e alle recenti FAC Anac in merito all'interpretazione del suddetto principio, l'invito alla gara NON sarà trasmesso al gestore uscente sia nell'ipotesi di estrazione mediante sorteggio, sia nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 5.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. lgs. n.118/2011 così come integrati e corretti con il D. lgs. n. 126/2014;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e vista, in particolare, la disciplina per l'affidamento di servizi sopra soglia;

Viste le Linee Guida n.4 approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n.1097, del 26/10/2016, e aggiornate con deliberazione del Consiglio n.206 del 01/03/2018 che stabiliscono importanti principi e procedure da adottare per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50,

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione per gli anni 2018/2020 approvato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 5 del 22/01/2018;

Dato atto che occorre impegnare la spesa relativa al contributo all'ANAC;

Dato atto che ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, la base di gara è un valore stimato, valutato dalla stazione appaltante al momento dell'invio dell'avviso di gara o al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto. Il calcolo del valore, quindi, è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

Vista la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 1300/2017, avente per oggetto "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018" con la quale la contribuzione dovuta è stata fissata nella misura di cui al seguente prospetto:

Fascia di importo	**Quota per stazioni appaltanti**	**Quota per ogni partecipante**
Uguale o maggiore a € 500.000,00 e inferiore a € 800.000,00	€ 375,00	70,00

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DETERMINA

1. **di procedere** all'affidamento in concessione del servizio di gestione globale dell'Asilo Nido Arcobaleno di Saluggia (**CIG**: 7623264476), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del d. lg. n.50/2016;

2. **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che si intende perseguire mediante la stipula del presente contratto di appalto è di garantire alla cittadinanza un servizio educativo e sociale per la prima infanzia gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla Legge nazionale e Regionale di riferimento secondo le condizioni previste nel Capitolato prestazionale approvato dalla G.C. con la delibera sopra richiamata n. 59/18
- l'oggetto del contratto è : l'affidamento in concessione del servizio di gestione globale dell'Asilo Nido Arcobaleno
- il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblico/amministrativa;
- le clausole essenziali sono contenute nel capitolato d'appalto e relativi allegati, nel disciplinare di gara e relativi allegati e nello schema di contratto;

3. **di approvare** l'avviso di manifestazione d'interesse, la lettera d'invito/disciplinare di gara (e relativi modelli), e lo schema di contratto, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. **di recepire** il Capitolato Prestazionale, approvato con delibera di G.C. n. 59/2018 , allegato alla presente (ALLEGATO CAPITOLATO) come atto di gara, per farne parte integrante e sostanziale;

5. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.sa Antonella GAIATO;

6. **di impegnare** la somma presunta complessiva di €. 200.000,00 oltre IVA, derivante dal presente atto, sulla base della sua esigibilità, agli esercizi e sui capitoli sottoriportati del Bilancio pluriennale 2018/2020 e seguenti,

Anno	Mis	Prog	Tit	Macr	Cap.	Oggetto	Importo
2019	12	01	1	103	1780/2	contribuzione	€ 50.000,00
2020						contribuzione	€ 50.000,00
2021						contribuzione	€ 50.000,00
2022						contribuzione	€ 50.000,00

7. **di impegnare** la somma complessiva di €. 375,00 per contribuzione ANAC, derivante dal presente atto, sulla base della sua esigibilità, all'esercizio e sul capitolo sottoriportato del redigendo Bilancio pluriennale 2018/2020

Anno	Mis	Prog	Tit	Macr	Cap.	Oggetto	Importo
2018	01	05	1	103	1059/1	Contributo Anac per stazione appaltante	375,00

8. **di dare atto** che sono rispettati i dettami dell'art. 42 del nuovo codice degli appalti sul conflitto di interesse;

9. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa

10. **di prendere atto** che il contratto conseguente al presente provvedimento è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 9 del D.lgs 50/2016;

11. **di disporre che** il provvedimento che verrà successivamente adottato, all'esito dell'esperimento della procedura negoziata, oggetto del presente provvedimento, verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

12. **di trasmettere** alla S.U.A tra i Comuni di Saluggia e Fontanetto Po, con sede presso il Comune di Saluggia, la presente determinazione, con mandato di adempiere ai provvedimenti di propria competenza, per l'espletamento della procedura in oggetto;

13. **di informare** che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Torino entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio
FIRMATO DIGITALMENTE
GAIATO ANTONELLA